

MODELLO DICHIARAZIONE DNSH (CATEGORIA 2) GREEN TRANSITION FUND - PNRR

Modello di autodichiarazione del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) per il potenziale investimento da parte del Fondo “*Green Transition Fund – PNRR*” (“*GTF*” o il “*Fondo*”) nella società beneficiaria appartenente alla CATEGORIA 2.

Il \La sottoscritto\ a _____ nato\ a _____
il _____, CF _____, in qualità di legale rappresentante
della Società _____, con sede legale in _____ (città)
Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____, posta elettronica certificata
(PEC) _____,

consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la presente:

dichiara che

- il potenziale investimento da parte del Fondo sarà realizzato nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento EU 2020/852, a norma dell’articolo 17 del medesimo Regolamento (UE) 2020/852 (cfr. Allegato 1 in appendice alla presente dichiarazione);
- in particolare, le attività svolte dalla Società, ivi incluse le attività che saranno avviate anche successivamente all’eventuale investimento da parte del Fondo, e il loro risultato, non compromettono il rispetto del suddetto criterio DNSH (secondo l’alinea che precede);
- tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono veritiere.

Sezione 1 – Verifiche Preliminari

1. Il codice NACE/ATECO della Società, in qualità di soggetto beneficiario dell'investimento da parte del Fondo, è _____, il quale non rientra nei “settori esclusi” esplicitati all'interno della Lettera d'Invito di CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., e richiamati nell'Allegato 2 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).

2. La presente Società propone un investimento da parte del Fondo di Euro _____ (in lettere) e, pertanto, rientra nella cd. CATEGORIA 2¹, in quanto inferiore alla soglia di rilevanza.

3. L'investimento a favore della presente Società comprende anche attività di R&I (cd. Ricerca e Innovazione):
☐ Sì; ☐ No

Sezione 2 – Requisiti Generali

La presente Società dichiara che le attività svolte dalla medesima non rientrano nella “Lista di Esclusione” di cui all'Allegato 3 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).

Sezione 3 - Contributo al *tagging ambientale*

La presente Società, in qualità di soggetto beneficiario del proposto investimento, dichiara che tale investimento concorre al 100% al raggiungimento dell'“obiettivo climatico” sulla base della metodologia prevista dall'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241, rientrando in una o più delle tipologie di intervento incluse nell'Allegato 4 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).

Inoltre, si impegna a trasmettere, su richiesta della SGR, le informazioni necessarie per il rilascio della relazione dell'esperto ambientale che certifichi che l'investimento concorra al contributo positivo, come rappresentato nella Lettera di Invito di CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A.

Sezione 4 - Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1)

La presente Società, in qualità di soggetto beneficiario, dichiara di rispettare i criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1), come descritti a pag. 275-276 della “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (cd. DNSH)”, contenuti nell'Allegato 5 (riportato in appendice alla presente dichiarazione).

¹ Il rispetto del principio DNSH è verificato secondo due modalità alternative, a seconda che l'investimento del Fondo sia maggiore o minore di 10 milioni di EUR (Categoria 1 > €10 Mln; Categoria 2 < €10 Mln). Si rinvia per maggiori dettagli alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” del 13/10/2022.

Sezione 5 – Per i soli investimenti in attività di R&I

Se al punto 3, della Sezione 1, è stato indicato “Sì”, e dunque l’investimento comprende anche attività di R&I, la Società dovrà completare anche la presente Sezione 5, in caso contrario l’autodichiarazione termina con la Sezione 4.

1. La presente Società conferma che il finanziamento ricevuto non sarà destinato, ex-ante, ad attività di ricerca e innovazione che ricadano nella cosiddetta “Brown R&I” (cfr. Allegato 6 in appendice alla presente dichiarazione), la quale riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall’Allegato III degli Orientamenti Tecnici² sull’applicazione del principio DNSH (cfr. Allegato 7 in appendice alla presente dichiarazione), inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche, ecc. ☐ Sì; ☐ No

2. La presente Società conferma che le attività finanziate non rientrino tra quelle escluse, così come definite nella relativa scheda tecnica³ ☐ Sì; ☐ No

Data

Firma del Legale rappresentante ^[4]

² Commissione Europea, *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*, 2021/C 58/01

³ La medesima lista di esclusione di cui al punto 2, Sezione 2, *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - (Appendice Scheda 26 - Lista di esclusione, pag. 277); 13/10/2022.*

⁴ La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO 1 estratto dal Regolamento (UE) 2020/852

art 9

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- d) la transizione verso un'economia circolare;*
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

art 17

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;*
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;*
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:*
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o*
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;*
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:*
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;*
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o*
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;*
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o*
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:*
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o*
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.*

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

ALLEGATO 2 Codici NACE / ATECO soggetti ad esclusione come riportati alla *Scheda 26* di cui alla *Guida operativa* allegata alla *circolare RGS- MEF* del 30 dicembre 2021, n. 32.

Il soggetto gestore non può operare investimenti ricadenti nell'ambito dei seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);*
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;*
- 07: estrazione di minerali metalliferi;*
- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);*
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;*
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;*
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;*
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;*
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;*
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.*

ALLEGATO 3 lista di esclusione estratta dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022

Appendice Scheda 26 – Lista di esclusione ⁵

- 1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁶;*
- 2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁷;*
- 3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ⁸ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁹;*
- 4. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.*

⁵ In base alle indicazioni riportate nell'Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

⁶ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁷ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

ALLEGATO 4 estratto dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
022	<i>Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici</i>	100%
024ter	<i>Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁽¹⁰⁾</i>	100%
025bis	<i>Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica ⁽¹¹⁾</i>	100%
026bis	<i>Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁽¹²⁾</i>	100%
027	<i>Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione</i>	100%
028	<i>Energia rinnovabile: energia eolica</i>	100%
029	<i>Energia rinnovabile: solare</i>	100%
030bis	<i>Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra ⁽¹³⁾</i>	100%

¹⁰ a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante

¹¹ Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92

¹² Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

¹³ Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001



031	<i>Energia rinnovabile: marina</i>	100%
032	<i>Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)</i>	100%
033	<i>Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio</i>	100%
034bis0	<i>Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita ⁽¹⁴⁾</i>	100%
035	<i>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)</i>	100%
036	<i>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)</i>	100%
037	<i>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)</i>	100%
045bis	<i>Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza ⁽¹⁵⁾</i>	100%
064	<i>Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T</i>	100%
065	<i>Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T</i>	100%
066bis	<i>Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni ⁽¹⁶⁾</i>	100%
067	<i>Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T</i>	100%
068	<i>Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T</i>	100%
069bis	<i>Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni ⁽¹⁷⁾</i>	100%

¹⁴ Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂ e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

¹⁵ Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

¹⁶ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

¹⁷ ibid.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

cdp 
Fondo Nazionale Innovazione
CDP Venture Capital Sgr

072bis	<i>Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche ⁽¹⁸⁾</i>	<i>100%</i>
073	<i>Infrastrutture di trasporto urbano pulito ⁽¹⁹⁾</i>	<i>100%</i>
074	<i>Materiale rotabile di trasporto urbano pulito ⁽²⁰⁾</i>	<i>100%</i>
075	<i>Infrastrutture ciclistiche</i>	<i>100%</i>
077	<i>Infrastrutture per combustibili alternativi ⁽²¹⁾</i>	<i>100%</i>
01	<i>Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde</i>	<i>100%</i>

¹⁸ Si applica anche ai treni bimodali.

¹⁹ Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero

²⁰ Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero

²¹ Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

ALLEGATO 5 estratto dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 - Regime I

Mitigazione dei cambiamenti climatici: Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime I), le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

L'attività specifica in questione dovrà rispettare i criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime I), descritti come segue:

a. L'attività di ricerca sviluppa o fornisce innovazione per tecnologie, prodotti o altre soluzioni dedicati a una o più attività economiche per le quali nel Regolamento Delegato 2021/2139 sono stati definiti i criteri di vaglio tecnico.

b. I risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione consentono a una o più di tali attività economiche di soddisfare i rispettivi criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i criteri pertinenti per non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali.

c. L'attività economica mira a immettere sul mercato una soluzione che non si trova ancora sul mercato e che, sulla base di informazioni pubbliche o di mercato, dovrebbe presentare migliori prestazioni in termini di emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori tecnologie disponibili in commercio. L'attuazione delle tecnologie, dei prodotti o di altre soluzioni oggetto di ricerca si traduce in una riduzione complessiva netta delle emissioni di gas serra durante il loro ciclo di vita.

d. Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione consenta già a una o più attività contemplate nel Regolamento Delegato 2021/2139 di soddisfare i criteri di vaglio tecnico specificati nella sezione pertinente, oppure qualora la tecnologia, il prodotto o un'altra soluzione consenta già a una o più attività economiche, considerate abilitanti o di transizione, di soddisfare i requisiti specificati, rispettivamente, ai punti 5 e 6, l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione si concentra sullo sviluppo di tecnologie, prodotti o altre soluzioni a emissioni altrettanto basse o inferiori con nuovi vantaggi significativi, come ad esempio un costo inferiore.

e. Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, i risultati della ricerca forniscono tecnologie, processi o prodotti innovativi che consentono a tali attività abilitanti e alle attività infine sostenute di ridurre sostanzialmente le relative emissioni di gas serra o di migliorarne sostanzialmente la fattibilità tecnologica ed economica al fine di agevolarne l'espansione.

f. Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni oggetto di ricerca consentono di svolgere le attività in questione con emissioni previste sostanzialmente inferiori rispetto ai criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al Regolamento Delegato 2021/2139.

i. Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche di cui alle sezioni 3.7 (Produzione di cemento), 3.8 (Produzione di alluminio), 3.9 (Produzione di ferro e acciaio), 3.11



(Produzione di nerofumo), 3.12 (Produzione di soda), 3.13 (Produzione di cloro), 3.14 (Fabbricazione di prodotti chimici di base organici) e 3.16 (Produzione di acido nitrico) del Regolamento Delegato 2021/2139, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni consentono di svolgere le attività in questione con emissioni di gas serra sostanzialmente inferiori, mirando a una riduzione del 30 % rispetto ai pertinenti parametri di riferimento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, oppure sono dedicati alle tecnologie o ai processi a basse emissioni di carbonio ampiamente accettati in questi settori, in particolare l'elettrificazione, segnatamente del riscaldamento e del raffrescamento, l'idrogeno come combustibile o materia prima, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'utilizzo del carbonio e la biomassa come combustibile o materia prima, se la biomassa è conforme ai requisiti pertinenti di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 del Regolamento Delegato 2021/2139.

g. Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 6 o 7, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono valutate in forma semplificata dall'ente che conduce la ricerca. L'ente dimostra di possedere, se del caso:

- 1. un brevetto non più vecchio di 10 anni associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra; o*
- 2. un'autorizzazione ottenuta da un'autorità competente per la gestione del sito dimostrativo associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo innovativi per la durata del progetto dimostrativo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra.*

Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 8 o superiore, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018 e sono verificate tramite una verifica di conformità accreditata.

ALLEGATO 6 - Normativa di riferimento per le attività di “brown” R&I

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (Allegato V, punto B)

B. Attività escluse

Il fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;*
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;*
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);*
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;*
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);*
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;*
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;*
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;*
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);*
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;*
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;*
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;*
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;*
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a**

effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;

13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;*
- b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;*

14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;

15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;*
- b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.*

ALLEGATO 7 - Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) (Allegato III)

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.

- *In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:*
 - *la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO₂e/kWh nell'arco della vita economica dell'impianto; o*
 - *la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con predisposizione all'impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:*
 - *il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l'uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;*
 - *la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
 - *lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;*
 - *l'RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.*
- *È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l'impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.*
- *È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che*
 - *la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato; o*
 - *l'investimento nell'impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l'intero sistema «efficiente» (ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- *È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.*
- *In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che:*
 - *la caldaia o l'impianto assicuri la conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;*
 - *la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
 - *la misura comporti un significativo miglioramento dell'ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell'inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.*